



CITTA' DI BUSCA

D.L. 133/2014 art. 24 L. 164/2014

REGOLAMENTO

BARATTO AMMINISTRATIVO

Premessa

Il presente regolamento attua le determinazioni approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 16/07/2015.

Art. 1

Fonti giuridiche

Il presente documento trova fondamento giuridico nelle disposizioni ordinamentali, anche di rango costituzionale, principalmente nel D.L.gs 267/2000 e restanti fonti che attribuiscono al Comune autonomia e potestà regolamentare, nonché riferimento specifico nell'art. 24 del D.L. 133/2014 convertito con L. 164/2014 che così dispone: *“I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.”*

Art. 2

Il baratto amministrativo

Il presente atto istituisce il “baratto amministrativo” quale strumento che consente al cittadino di rendere al Comune prestazioni di pubblica utilità in luogo della corresponsione di:

- tributi comunali scaduti di qualsiasi genere e natura riconducibili al citato art. 24. In questo contesto il competente ufficio tecnico, d'intesa con l'Ufficio Tributi, determinerà la relazione tra tributi e attività, come richiesto dallo stesso art. 24, in base all'assetto normativo tempo per tempo vigente in materia tributaria.

La prestazione è volontaria, spontanea e gratuita ed esclude ogni forma di sostituzione di operatori pubblici o privati con cui il Comune pone in essere accordi negoziali ai sensi di legge.

Restano ferme ed impregiudicate le altre forme di sostegno sociale previste ed applicate in base a specifiche norme

Art. 3

Modalità applicative del baratto amministrativo

Il “baratto amministrativo” viene applicato, in forma volontaria, ai concittadini che hanno tributi comunali non pagati sino al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati.

Art. 4

Risorse finanziarie

Entro il 31 marzo di ogni anno il Responsabile del servizio finanziario predispone un riepilogo dell’ammontare di morosità dei tributi per l’anno precedente, al fine di fissare con atto di Giunta Comunale l’importo complessivo del “baratto amministrativo”.

Art. 5

Azioni – relative valutazioni - esecuzione

L’ufficio tecnico ai fini dell’individuazione delle attività predispone, con apposita relazione, vari progetti da porre in essere, ai sensi dell’art. 24 del D.L. 133/2014 convertito con L. 164/2014, che sottopone alla Giunta Comunale per l’approvazione; nella relazione/progetto deve essere previsto il valore complessivo di ogni azione, anche con eventuali sottovalori di dettaglio, espresso in euro, in ragione dei contenuti dell’azione stessa e rapportato alle ore.

Lo stesso Ufficio Tecnico attende ai conseguenti adempimenti tra cui le verifiche e i controlli e si rapporta con l’Ufficio finanziario per i necessari collegamenti.

E’ conferita all’Ufficio Tecnico ampia autonomia organizzativa nell’espletamento e nella gestione di ogni compito e attività conseguenti tra cui la predisposizione e pubblicazione di apposito avviso.

Art. 6

Assegnazione delle attività. Limiti.

L’assegnazione delle attività, fermo quanto da successivi articoli, avviene tenendo conto dei seguenti limiti:

- limite individuale massimo per famiglia: euro 960,00.
- ad ogni 60 euro di debito nei confronti del Comune corrispondono 8 ore di attività che il richiedente dovrà prestare.

I richiedenti singoli o associati presentano gli interventi da realizzare scelti tra quelli individuati dall’Ufficio Tecnico come da precedente art. 5

ART. 7

Destinatari del baratto amministrativo

I destinatari del “baratto amministrativo” come indicati nel citato art. 24, sono residenti maggiorenni, con un indicatore ISEE non superiore a 8.500 € e che hanno tributi comunali non pagati, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati. Possono presentare domanda compilando l’apposito modello entro il 30 aprile di ogni anno. Nel caso in cui l’importo totale delle richieste fosse superiore all’importo complessivo del “baratto amministrativo” la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli assegnando un punteggio secondo la seguente tabella

ISEE / PUNTEGGIO

ISEE sino a € 2.500	<u>8</u>
ISEE sino a € 4.500	<u>6</u>
ISEE sino a € 8.500	<u>4</u>
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	<u>3</u>

Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	<u>1</u>
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto	<u>2</u>
I nuclei monogenitoriali con minori a carico	<u>3</u>
I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	<u>4</u>
Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare)	<u>2</u>
Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda	<u>1</u>

L'indicatore ISEE non superiore a 8.500 euro, costituisce solo elemento di base per l'ammissibilità o meno al baratto in quanto con esso in combinato, saranno tenuti in considerazione tutti quelli che utilmente possono definire l'effettiva e concreta condizione del richiedente anche con avvalimento di associazioni locali e servizi con competenza sociale e fermo restando, a riguardo, ogni strumento di accertamento tecnicamente possibile e consentito.

L'ammissione al baratto viene disposta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico che può avvalersi anche di apposita commissione sulla scorta di quanto precede

L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi. Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico è causa di decadenza della partecipazione all'azione senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

I destinatari del "baratto amministrativo" impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento saranno provvisti, a cura del Comune di Busca, di cartellino e vestiario identificativo.

Art. 8

Obblighi del richiedente

Il destinatario del "baratto amministrativo" opera a titolo di volontariato, prestando la propria attività in modo spontaneo e gratuito. E' tenuto a svolgere i propri compiti con la diligenza "del buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle attività affidategli. Deve comunicare tempestivamente al Responsabile di servizio eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria attività.

Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l'intera esigenza del tributo riconoscendo n. 8 ore di partecipazione al "baratto amministrativo" ogni € 60 di tributo simbolico da versare.

Art. 9

Registrazione delle azioni

In apposito registro sono ripotati i giorni in cui le azioni di intervento sono esplicate al fine di conteggiare il monte ore destinato al singolo "baratto amministrativo". Lo svolgimento delle attività di cui al "baratto amministrativo" può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul cantiere, ovvero in maniera indipendente su indicazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico.

Art. 10

Obblighi del Comune di Busca verso il richiedente.

Il Comune di Busca provvede a fornire gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività ivi inclusa una copertura assicurativa. Qualora le attività richiedano competenze particolari e specifiche diverse da quelle possedute dai beneficiari del “baratto amministrativo” purchè dichiarate nel modulo di domanda del “baratto” il Comune può fornire occasioni concrete di formazione e aggiornamento, con modalità da concordare con i richiedenti stessi che sono tenuti a partecipare.

Art. 11

Rinvii disposizioni di esecuzione

Per tutto quanto non previsto nella presente regolamentazione si rimanda all’art. 24 più volte citato, anche in senso dinamico e si dispone che l’Ufficio Tecnico, in sede di esecuzione e nel rispetto della suddetta norma, apporti gli eventuali perfezionamenti operativi che si rendessero necessari fermo restando la struttura e il contenuto sostanziali del presenta atto.